

ISTITUTO COMPRENSIVO "A.AMARELLI"

VIA GRAN SASSO n. 16 - 87067 ROSSANO (CS) TEL.0983512197 - FAX 0983291007 p.e.c. csic8aq00b@pec.istruzione. it

e-mail csic8aq00b@istruzione.it C.F.: 87003040786 - codice univoco ufficio: UF5Z5D



Delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 03.11.2016

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 11 del D.lgs 59/2004;

VISTO l'art. 14 c. 1 del DPR n. 122/2009 "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequesnza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite....";

VISTA la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 avente per oggetto " Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado ";

propone

al Collegio dei docenti l'approvazione dei seguenti criteri per la valutazione della validità dell'anno scolastico da parte dei Consigli di classe della Scuola secondaria di primo grado:

PREMESSA

- 1) Nella Scuola secondaria di primo grado per l'accesso alla valutazione finale di ogni alunno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.
- 2) Il monte ore annuale per tutti gli studenti delle classi della Scuola secondaria di primo grado a tempo normale è di 990 ore (30 ore settimanali per 33 settimane di scuola);
- 3) Il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell'anno scolastico è pari ai 3/4 del suddetto orario annuale ossia 742,5 ore;
- 4) Il massimo delle ore di assenze a scuola consentito è di n. 247,5 ore (pari a 49,5 / 50 giorni) al di sopra delle quali, lo studente non potrà essere ammesso alla classe successiva, nè all'esame conclusivo del primo ciclo;
- 5) Il Consiglio di classe, visti i motivi di deroga deliberati dal Collegio dei docenti, verifica per ciascun alunno se sussistono le condizioni che consentono o impediscono di procedere alla fase valutativa:
- 6) Il Collegio dei docenti definisce i criteri generali che legittimano deroghe al limite di presenza, deroghe che devono avvenire " per casi eccezionali, certi e documentati" " a condizione che tali

assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Nel caso di alunni con disabilità o BES, si fa riferimento a quanto previsto nei PEI e PDP.

I docenti sono tenuti al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti, per la successiva rendicontazione delle assenze, ed il Coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni studente in modo da consentire, come previsto dalla norma, la tempestiva e periodica informazione preventiva ai genitori in caso di esito negativo della presenza scolastica dei figli e la formale comunicazione ai Consigli di classe del numero di assenze dello studente in occasione della valutazione quadrimestrale.

CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

- 1) Assenze per gravi motivi di salute, per terapie e/o cure certificate (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e day hospital, anche riferite ad un giorno);
- 2) Assenze per gravi motivi familiari autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente Scolastico, con idonea documentazione (attivazione di separazione dei genitori, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia);
- 3) Assenze non dovute all'alunno o in seguito a inserimenti scolastici tardivi, laddove il Consiglio di classe valuti l'opportunità che questo venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell'età e delle potenzialità di recupero delle abilità di base;
- 4) Assenze per impegni sportivi a livello agonistico certificati dall'associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- 5) Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici o musicali;
- 6) Assenze per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- 7) Assenze per accertato grave disagio sociale, su certificazione analitica dei servizi sociali e/o socio-sanitari che hanno in carico gli alunni interessati.

E' compito del Consiglio di classe verificare se il singolo alunno/a abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.

O COMPRENO DI DIRIGENTE SCOLASTICO
Prot sa Tiziana Cerbino